

L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Art. 49 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Il recente codice degli appalti pubblici ha introdotto nelle gare pubbliche l'istituto dell'avvalimento, in virtù del quale un concorrente che partecipa ad una gara pubblica (Impresa Avvalente) può dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione facendo riferimento alle risorse e alla capacità di un altro operatore economico (Impresa Ausiliaria).

In altri termini, mediante l'avvalimento, i requisiti tecnico-organizzativi, economici, finanziari, di certificazione, posseduti da un operatore possono essere utilizzati da un altro soggetto per la partecipazione ad una specifica gara di appalto pubblico.

Le modalità di utilizzo dell'avvalimento sono quelle previste dal 2° comma dell'art. 49, che impone di allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti previsti nel bando di gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.

Nell'ipotesi di avvalimento, il contratto di appalto fa capo esclusivamente all'impresa concorrente, che è tenuta ad eseguirlo e che solidalmente all'impresa ausiliaria, risponde nei confronti della stazione appaltante.

Ciò implica che, in caso di inadempimento da parte dell'impresa concorrente, la stazione appaltante può chiedere all'impresa ausiliaria il rispetto dei patti contrattuali o l'eventuale risarcimento del danno.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito con l'esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, trasmissione degli atti all'autorità di vigilanza.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria fatta salva una diversa previsione del bando di gara.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.